

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
Il presente regolamento e' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
30/09/2009

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - FERETRI

- Art. 5 – facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 8 – Targhette di riconoscimento

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 9 – Vigilanza sui trasporti
- Art. 10 – Cortei funebri – Percorso e cerimonie speciali
- Art. 11 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 12 – Trasporto all'estero e dall'estero
- Art. 13 – Trasporti funebri istituzionali
- Art. 14 – Trasporto di resti mortali
- Art. 15 – Trasporto di cassetine di resti ossei ed urne cinerarie

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I – CIMITERI

- Art. 16 – Elenco cimiteri
- Art. 17 – Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 18 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 19 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - SEPOLTURE

- Art. 20 – Sepolture gratuite
- Art. 21 – Sepolture a pagamento

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 22 – Inumazione
- Art. 23 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni
- Art. 24 – Tumulazione
- Art. 25 – Introduzione di cassetine d resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 26 – Esumazioni ordinarie
- Art. 27 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 28 – Esumazioni straordinarie
- Art. 29 – Estumulazioni
- Art. 30 - Abrogato

CAPO V – POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

- Art. 31 – Orario
- Art. 32 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 33 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Art. 34 - (abrogato)
- Art. 35 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri
- Art. 36 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 37 – Materiali ornamentali
- Art. 38 – Epigrafi

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 39 – Sepolture private
- Art. 40 – Durata e decorrenza delle concessioni
- Art. 41 – Modalità di concessione per la sepoltura individuale
- Art. 42 – Uso delle sepolture private per famiglia
- Art. 43 – Manutenzione

CAPO II – DIVISIONI, SUBRENTRI, RINUNCE

- Art. 44 – Cessazione della sepoltura
- Art. 45 – Cessazione della concessione
- Art. 46 – Divisioni, subentri
- Art. 47 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale
- Art. 48 – Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua
- Art. 49 – Revoca
- Art. 50 – Decadenza
- Art. 51 – Estinzione

TITOLO IV – MANUTENZIONE E LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

CAPO I – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 52 – Doveri in ordine alla manutenzione

Art. 53 – Modalità di esecuzione dei lavori – Responsabilità

Art. 54 – Rimozione lapidi, tombe in marmo, manufatti e ornamenti

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55 – Richiesta di servizi

Art. 56 – Concessione di loculi resisi disponibili

Art. 57 – regolamento – Validità – Efficacia delle disposizioni

Art. 58 – Rinvio

Art. 59 – Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della legge 30/03/2001 n. 130, del D.P.R. 15/07/2003 n. 254, L.R. 4.3.2010 n. 18 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso di cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Le relative attribuzioni sono esplicate dal Sindaco in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore e, in particolare, alle norme contenute nel regolamento comunale d'igiene e nel presente regolamento.
2. In relazione a dette disposizioni di legge e regolamenti, il Sindaco all'occorrenza, adotta le ordinanze per il buon andamento dei servizi e il decoro dei cimiteri.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione previste dal D. Lgs. 267/2000 art. 113, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti eventualmente

commessi nei cimiteri da persone estranee ai relativi servizi, come pure per l'impiego di mezzi eventualmente posti a disposizione del pubblico, quali scale per accedere a loculi e cellette e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. 1 Sono gratuiti i seguenti servizi:
 - 1.1 la visita necroscopica;
 - 1.2 il servizio di osservazione dei cadaveri
 - 1.3 il recupero ed il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, Polizia di Stato), all'obitorio o al locale identificato dal Comune come deposito di osservazione (Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 art. 5);
 - 1.4 ABROGATO
 - 1.5 la deposizione delle ossa in ossario comune
2. Sono a pagamento i seguenti servizi:
 - 2.1 cremazione;
 - 2.2 inumazione in campo comune;
 - 2.3 tumulazione in genere;
 - 2.4 esumazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali;
 - 2.5 estumulazione ordinaria con richiesta di raccolta resti mortali;
 - 2.6 esumazioni e estumulazioni straordinarie autorizzate per conto ed interesse di privati
3. Sono altresì a carico del comune i servizi di cui al comma 2, nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari salvo, in quest'ultimo caso, la facoltà del comune di porre a carico dei familiari le spese sostenute;
4. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno, i familiari interessati devono dimostrare di essere al di sotto della soglia del "minimo vitale" come disciplinato dal "regolamento comunale generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, Enti pubblici e privati".

CAPO II FERETRI

Art. 5 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo l'abbia espressa.
2. In difetto o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i famigliari possono

disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori, e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni e traslazioni.
4. Il coniuge passato a seconde nozze decade dalla priorità nel disporre di eventuali e successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

1. Nell'ambito di ciascun cimitero un apposito locale può essere destinato a ricevere e a tenere in osservazione i cadaveri nei casi previsti dal Capo III del D.P.R. 285/1990, oppure nell'obitorio del Presidio ospedaliero di Dolo;
2. Durante il periodo di osservazione, da effettuarsi a norma delle disposizioni di legge vigenti, i cadaveri sono affidati in custodia alle persone della famiglia o ai conviventi, i quali debbono provvedere che non siano lasciati in stato di abbandono ed usare tutte le precauzioni perché non siano impediti eventuali manifestazioni di vita;
3. I resti mortali inumati o tumulati non possono essere rimossi che in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento, con l'osservanza delle prescrizioni impartite dal Responsabile del Settore di Igiene Pubblica o sotto la sua diretta sorveglianza o di chi lo sostituisce.
4. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, dall'Ufficiale di Stato civile.

Art. 7 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Le strutture dei feretri e le loro caratteristiche sono in rapporto ai diversi tipi e durate di sepoltura, oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal DPR 285/1990.

Per l'inumazione

- 1.1 Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), i materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990;
- 1.2 I feretri estumulati dopo un periodo minimo di 20 anni (viene considerata estumulazione ordinaria) potranno essere inumati (solo nel cimitero di Sandon) e se non viene scelta la cremazione, anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica opportuna apertura (art. 86 DPR 285/1990)

Per la tumulazione

- 1.3 La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali stabiliti (art. 30, 31 DPR 285/1990);

Per trasferimenti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura e pratica funebre:

1.4 Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1.3 nel rispetto delle modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 285/1990 qualora il trasporto sia per o dall'estero;

Per i trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

1.5 E' sufficiente il feretro di legno con spessore delle tavole non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 D.P.R. 285/1990.

Per la cremazione

1.6 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) i materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/1990;

1.7 La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al comma 1.5, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km dal Comune di decesso.

2. Per il trasporto di persone morte per malattia infettiva-diffusiva deve essere utilizzata una duplice cassa (art. 25 DPR 285/1990);

3. Qualora una salma, già sepolta venga esumata o estumulata, previa autorizzazione del responsabile del Servizio cimiteriale, per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, deve essere accertato lo stato di conservazione del feretro e la sua conformità alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori disposizioni emanate dai competenti organi ASL che riguardino il rifascio (circolare Ministero della Sanità 10/98),

4. Qualora la salma provenga da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza dei feretri alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini dei tipi di sepoltura a cui è destinata;

Art. 8 – Targhette di riconoscimento

1. Su ciascuna cassa destinata all'inumazione o alla tumulazione deve essere applicata, a cura degli interessati, una targa metallica indicante le generalità (data di nascita e data di morte) della persona inumata o tumulata.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali dati certi.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9 – Vigilanza sui trasporti

1. I trasporti delle salme o delle ceneri dei cadaveri cremati, sia che avvengano nell'ambito del Comune, sia da Comune a Comune o dall'estero, sono soggetti alle preventive autorizzazioni previste dal D.P.R. 285/1990 e debbono essere compiuti in conformità alle prescrizioni stabilite;

2. La vigilanza su tali trasporti è effettuata dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica cui spetta altresì la prescrizione delle cautele da osservare per il trasporto di salme al deposito di osservazione, nonché le norme particolari da seguire per le onoranze alle persone decedute per malattie infettive diffuse;

Art. 10 – Cortei funebri – Percorso e cerimonie speciali

1. Il carro funebre, seguito dal corteo di autovetture, procederà dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, seguendo il percorso più breve;
2. Per seguire un itinerario diverso occorre ottenere l'autorizzazione scritta del Sindaco;
3. Dalla chiesa o dal luogo dove si svolgono le esequie, il carro funebre prosegue per il cimitero
4. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con disposizione del Responsabile del Servizio. Con lo stesso provvedimento il responsabile disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
5. La salma può sostare in chiesa e negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 11 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro comune è autorizzato dal responsabile del servizio a seguito di domanda degli interessati;
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente il certificato di morte.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 7, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.

Art. 12 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli

- artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi ai morti per malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.
2. I passaporti mortuari sono rilasciati dal funzionario responsabile.

Art. 13 – Trasporti funebri istituzionali

1. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune che li affida a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
 - 1.1 salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio dell'ospedale su indicazione della pubblica autorità;
 - 1.2 Salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
 - 1.3 Cadaveri destinati allo studio e alla ricerca
2. In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Non sono trasporti funebri istituzionali i trasporti funebri per il trasferimento della salma dall'abitazione all'obitorio dell'ospedale, in questo caso il trasporto è a pagamento e potrà essere effettuato dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre a ciò appositamente autorizzata.

Art. 14 – Trasporto di resti mortali

1. Per il trasporto esterno al cimitero di resti mortali, come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 254 15/7/2003, dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/1990, richiesta invece per il trasporto di cadaveri.

Art. 15 – Trasporto di cassette di resti ossei ed urne cinerarie

1. Il trasporto di cassette di resti ossei ed urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 DPR 285/1990;
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano per il trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 16 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune deve provvedere al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - 1.1 Fosso' - capoluogo
 - 1.2 Sandon – frazione

Art. 17 – Disposizioni generali – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal D. Lgs. 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 18 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori, la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico dei richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata

Art. 19 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, razza, cittadinanza o religione:
 - a. i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in

- vita la residenza;
- c. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi il coniuge, genitori o figli, sepolti in uno dei cimiteri del Comune di Fosso’;
 - e. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi al momento del decesso, il coniuge o i parenti fino al 1^a grado in linea retta, sia ascendente che discendente, residenti nel territorio comunale;
 - f. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - g. resti mortali delle persone sopra elencate;
 - h. i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso avvenuto in casa di riposo o altro luogo di cura avente sede al di fuori del territorio comunale, abbiano avuto ultima residenza nello stesso;
 - i. Sono parimenti ricevute le salme, i resti ossei e le ceneri mortali di persone aventi diritto al seppellimento rispettivamente in loculi, ossari e nicchie cinerarie, già oggetto di apposita concessione cimiteriale o in sepolture private a loro destinate.
 - j. Le ceneri e resti ossei del defunto , a prescindere dalla residenza in vita, da sistemare nelle apposite nicchie cinerarie o cellette ossario presso i cimiteri del comune
2. Oltre ai cadaveri indicati al comma precedente, possono essere ricevuti nei cimiteri, previa apposita documentata domanda scritta da parte degli interessati, la quale sarà accolta dal responsabile del servizio solo in presenza di disponibilità di posti, salme di:
- a. Cimitero di Fosso’: i cadaveri, resti mortali delle persone morte anche fuori del territorio comunale e non residenti in vita, purchè la richiesta sia sottoscritta dal coniuge o da un parente entro il 1^a grado in linea retta, residente nel Comune;
 - b. Cimitero di Sandon: i cadaveri, resti mortali delle persone morte anche fuori del territorio comunale e non residenti in vita, purchè la richiesta sia sottoscritta dal coniuge o da un parente o da un affine entro il 2^a grado in linea retta, residente nel Comune.

CAPO II SEPOLTURE

Art. 20 – Sepolture gratuite

- a) Le sepolture gratuite (intendendosi tali quelle sepolture per le quali non è previsto il pagamento del costo di concessione) sono soltanto le inumazioni nei campi comuni (per le quali si paga una sola tariffa per la sola operazione

cimiteriale di inumazione ordinaria) e nei campi indecomposti (queste ultime sono completamente gratuite).

Art. 21 – Sepolture a pagamento

1. Le sepolture a pagamento per le quali il costo di concessione è stabilito dalla Giunta comunale sono:

- aree in concessione per inumazioni singole di durata superiore a 10 anni;
- aree in concessione per la edificazione di cappelline di famiglia o tombe di famiglia
- loculi
- cappelline o tombe di famiglia
- cellette ossario
- nicchie cinerarie

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 22 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnata ogni qual volta non sia richiesta sepoltura privata
 - b. sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni , effettuate in aree in concessione
2. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonche' quelle integrative di questo regolamento.
3. Le inumazioni e le tumulazioni sono consentite esclusivamente nelle aree o manufatti appositamente previsti a tale scopo in progetti esecutivi o atti generali di indirizzo approvati dagli organi competenti.
4. Sono vietate forme di inumazioni e tumulazioni non comprese nelle tipologie indicate negli atti di cui al precedente comma.

Art. 23 – Disposizioni generali dei campi comuni per inumazioni

1. I cimiteri hanno campi comuni distinti per le diverse destinazioni:
 - a. Inumazioni ordinarie decennali
 - b. Inumazioni straordinarie quinquennali (campi speciali per salme indecomposte) a seguito di estumulazioni e/o esumazioni negative (resti

- mortali inconsunti)
- c. Inumazioni ordinarie di feti o bambini di età inferiore ai 10 anni
 - d. Inumazioni ordinarie di arti
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi devono essere conformi a quanto dispone il DPR 285/1990.

Art. 24 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti, o urne cinerarie in opere murarie, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc. – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 285/1990.

Art. 25 – Introduzione di cassetine di resti ossei e/o urne cinerarie nel loculo

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private, nei loculi e nelle fosse, quando cio' venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti, fino all'esaurimento della capienza.
2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.
3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali e l'operazione è soggetta al pagamento della tariffa comunale per l'operazione cimiteriale.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 26 – Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite annualmente dopo un decennio dalla inumazione.
2. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con la facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
3. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Art. 27 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito dell'Ufficio servizi cimiteriali la programmazione delle operazioni e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici
2. L'inizio delle attività ammissive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissata con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo presso il Cimitero interessato ed anche collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare.

Art. 28 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'Autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso cimitero, o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie
 - 1.1 Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel loculo non inferiore ai 20 anni
 - 1.2 Sono estumulazioni straordinarie quelle che avvengono su ordine dell'autorità giudiziaria o prima della scadenza della concessione
2. Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia. Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.
3. Sono vietate le estumulazioni di feretri destinati ad essere tumulati nel

medesimo cimitero ad eccezione di quelli da tumulare in tombe di famiglia private.

Art. 30 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento (ABROGATO)

CAPO V POLIZIA INTERNA ED ESTERNA DEI CIMITERI

Art. 31 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'ingresso e l'uscita dei visitatori sono regolati con cancello automatico.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. Gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri sono riportati nei pannelli affissi vicino agli ingressi.

Art. 32 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri non si può entrare che a piedi, salvo che, per motivi di salute od età, il funzionario responsabile dei servizi cimiteriali abbia concesso il permesso di raggiungere le tombe dei familiari a mezzo di veicoli. E' sempre comunque consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri e di materiale da utilizzare nei cimiteri.
3. Gli automezzi di trasporto devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni delle cunette, ai viali, alle piantagioni ecc.
4. Possono circolare secondo gli orari e i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico.
5. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - 5.1 Agli animali, salvo i cani al servizio di persone non vedenti;
 - 5.2 Alle persone in stato di ubriachezza o d'esaltazione;
 - 5.3 Alle persone non decentemente vestite o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - 5.4 A coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - 5.5 Ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 33 – Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a. fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare
 - b. introdurre armi, cani o altri animali;
 - c. toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori dagli appositi contenitori o spazi;
 - d. calpestare, danneggiare le aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - e. eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe senza l'autorizzazione del Comune o dei concessionari;
 - f. commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra i privati entro il recinto del cimitero;
 - g. l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 34 – Sepoltura nei giorni festivi (ABROGATO)

Art. 35 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno del cimitero e' permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art. 36 – Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, l'ufficio Servizi cimiteriali incaricherà gli operatori cimiteriali a togliere o sradicare gli stessi con deposito negli appositi cassonetti di raccolta.
2. In ambedue i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura, il diserbo e la successiva eliminazione delle erbe.

3. E' vietato depositare vasi di fiori ed ornamenti in genere sui marciapiedi dei blocchi di loculi, ossari, nicchie cinerarie, negli interstizi fra le tombe/cappelline di famiglia e negli spazi riservati al passaggio. Gli operatori cimiteriali provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente.

Art. 37 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vengono collocate;
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati 10 giorni prima dell'intervento, se noti, o pubblicati all'interno del cimitero per 1 mese direttamente nei pressi della sepoltura interessata, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 38 – Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, e, comunque, non dovranno essere occupati gli spazi circostanti di separazione delle tombe attigue.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 39 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere altresì concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - 3.1 Sepolture individuali (inumazioni individuali, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie)
 - 3.2 Sepolture per famiglie, Enti e collettività (cappelline familiari, tombe a più posti).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo di concessione stabilito dai competenti organi comunali.
5. Alle sepolture private, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, si applicano le disposizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune;
7. L'atto di concessione deve indicare:
 - 7.1 La natura della concessione e la sua identificazione nonché il numero di posti di sepoltura.
 - 7.2 L'inizio e la fine della concessione
 - 7.3 La durata
 - 7.4 Il corrispettivo della concessione
 - 7.5 La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
 - 7.6 Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
 - 7.7 Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
8. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. La concessione può essere solo retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art. 40 – Durata e decorrenza delle concessioni

1. Le concessioni cimiteriali di sepolture private a pagamento, date in concessione sono:
 - a. Inumazioni individuali per un periodo di 30 anni (non rinnovabili)

- b. Loculi individuali per un periodo di anni 30 (non rinnovabili)
 - c. Ossari individuali per un periodo di anni 30 (non rinnovabili)
 - d. Cellette per urne cinerarie per un periodo di anni 30 (non rinnovabili)
 - e. Cappelline di famiglia e tombe di famiglia per un periodo di anni 99, o diverso periodo opportunamente disposto con deliberazione degli organi competenti.
2. La decorrenza della concessione ha inizio dalla data di stipula dell'atto di concessione cimiteriale.
 3. Allo scadere della concessione si provvederà all'estumulazione della salma ivi tumulata, conformemente a quanto dettato dagli artt. 86, 87, 88 del D.P.R. 285/1990, quindi gli eredi aventi diritto potranno richiedere in concessione una celletta ossario per tumularvi i resti ossei, o tumulare gli stessi, in altri loculi di loro concessione;
 4. Nel caso la salma non fosse mineralizzata, i relativi resti mortali inconsunti, a scelta degli aventi diritto potranno essere:
 - a. inumati nel campo comune o campo indecomposti (solo a Sandon), per un periodo minimo di cinque anni (ridotti a 2 anni qualora si faccia uso di sostanze biodegradanti), per poi procedere alla sistemazione definitiva, trascorso il suddetto periodo, dei resti ossei nell'ossario comune od in celletta ossario previa concessione;
 - b. portati in cremazione ed i resti ossei risultanti depositati nell'ossario comune o in celletta ossario previa concessione;
 5. Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua, siano esse tombe o loculi, si procederà alla trasformazione delle concessioni stesse da perpetue in trentennali non rinnovabili, con decorrenza dalla data di nuova occupazione delle sepolture con obbligo di nuovo contratto e pagamento del costo di concessione in vigore;
 6. Inoltre restano a carico del richiedente tutti gli altri servizi accessori necessari alle sepolture delle stesse (esumazioni, inumazioni, estumulazioni, ecc.)

Art. 41 – Modalità di concessione per la sepoltura individuale

1. La sepoltura individuale privata viene concessa per decesso della persona cui è destinata cioè in presenza di:
 - a. salma per inumazione
 - b. salma per loculi
 - c. resti ossei per le cellette ossario
 - d. ceneri mortali in urne cinerarie per le nicchie cinerarie
2. La concessione in sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere in alcun caso oggetto di trasferimento.
3. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi.
4. I loculi vengono concessi in rigoroso ordine numerico progressivo dal basso verso l'alto al medesimo costo fissato dalla Giunta comunale dopo ogni ultimazione dei lavori di costruzione dei loculi stessi.

5. In caso di disponibilita' di altri loculi resisi liberi per scadenza della concessione o altro motivo e' data facolta' al richiedente di scegliere tra quest'ultimi ed il loculo che secondo l'ordine progressivo di cui al precedente comma e' disponibile al prezzo in vigore.
6. Non sono consentite tumulazioni provvisorie.
7. Nei loculi concessi sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Art. 42 – Uso delle sepolture private per famiglia

1. Nei loculi di nuova costruzione possono essere concessi gruppi di loculi, denominati "tombe di famiglia private", comprendenti l'intera fila verticale per tumulazioni riservate a famiglie e discendenti a norma del successivo comma 5.
2. La concessione di un gruppo di loculi di cui al comma precedente avviene al costo fissato dalla Giunta comunale dopo ogni ultimazione dei lavori di costruzione dei loculi stessi.
3. Con deliberazione della Giunta comunale vengono stabilite le file dei loculi, comprese le cellette, che possono essere concessi in forma di "tombe di famiglia private" nella misura massima del 20% dei loculi disponibili di nuova costruzione.
4. In deroga all'art. 41 le concessioni del presente articolo sono concesse anche per persone ancora in vita.
5. Salvo quanto già previsto dall'art. 39, il diritto d'uso delle sepolture private per famiglia (tomba in camera sotterranea) o cappellina è riservato alla persona del concessionario, per la quale non è richiesta autorizzazione, per quella dei suoi ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, oltre a quelle dei suoceri, dei generi e delle nuore.
6. Tra i figli sono altresì compresi anche naturali, legittimati ed adottati.
7. Per i collaterali e affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 da presentare al Funzionario responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricadano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.
8. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 7.
9. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
10. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

11. I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.
12. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.
13. Può altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 43 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile e opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente :
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 44 – Cessazione della sepoltura

1. Allo scadere del periodo della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.

Art. 45 – Cessazione della concessione

1. Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia.
2. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra i privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 46 – Divisioni, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma di istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

Art. 47 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di sepoltura individuale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione di sepoltura privata a tempo determinato "N" anni, a condizione che sia libera o liberabile da salme, ceneri o resti con spese a carico del concessionario o aventi titolo.
2. Nel caso di accettazione della rinuncia spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma così calcolata:

$$\frac{T}{2 \times N} \times t$$

- Dove: **T** è la tariffa della concessione in vigore al momento della rinuncia
t ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata della concessione
N numero degli anni di durata della concessione

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 48 – Rinuncia a concessione cimiteriale perpetua

1. Si concede all'ente la possibilità di accettare, a sua discrezione, la

retrocessione di concessioni di sepolture individuali perpetue di loculi, nicchie-ossario ed aree, costruite dall'Amministrazione comunale, solamente a condizione che il titolare della concessione perpetua od altresì gli aventi diritto, manifestino la volontà di retrocessione della concessione stessa mediante presentazione di una opportuna dichiarazione e che la salma, i resti ossei o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti;

2. Ai retrocedenti di concessioni cimiteriali perpetue, sarà riconosciuto il rimborso di una somma pari alle percentuali riportate nella seguente tabella, specificando che la percentuale d'indennizzo dei loculi, cellette-ossario ed aree per una sepoltura calcolata sulla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta di retrocessione rapportata agli anni di utilizzo:

Intervallo di utilizzazione	Percentuale di indennizzo
0-30	50%
31-50	40%
51-70	30%
>71	20%

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 49 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e, verrà concesso agli aventi diritto una delle seguenti possibilità:
 - a. L'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello

stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

- b. Un numero di cellette ossario idonee per la tumulazione di tutti i resti ossei rinvenuti dalla esumazione od estumulazione della sepoltura revocata, per la durata di 30 anni non rinnovabili.
3. Della decisione assunta, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario con lettera *raccomandata a.r.* ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 50 – Decadenza

1. La decadenza delle concessioni può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza della concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della A.S.L.
6. Per lo scopo, nella diffida di cui al comma 2, dovranno essere precisate:
 - a. le notizie che precedono;
 - b. il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione;
 - c. Il concessionario o gli aventi diritto non possono chiedere o esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.
7. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Comune tramite il responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 51 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo

- caso quanto disposto nell'art. 98 D.P.R. 285/1990;
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

TITOLO IV

MANUTENZIONE E LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

CAPO I

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 52 – Doveri in ordine alla manutenzione

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale;
2. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, e a rimuovere eventuali abusi.
3. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.
4. E' vietato modificare la struttura sepolcrale dei manufatti (lapide in marmo) dati in concessione se non per i loculi con nicchia e previo accordo con l'Ufficio cimiteriale.

Art. 53 – Modalità di esecuzione dei lavori - Responsabilità

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 54 – Rimozione lapidi, tombe in marmo, manufatti e ornamenti

1. Il diritto di permanenza di una lapide, tomba in marmo, targa, ornamento su una qualsiasi sepoltura, decade automaticamente con il termine della rotazione ordinaria, se in campo comune di durata decennale o con la scadenza della relativa concessione cimiteriale negli altri casi. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei concessionari o chi per essi, entro la data definita negli avvisi posti in cimitero, diventa a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune.
2. Gli oggetti non aventi nessun valore storico artistico e non altrimenti riutilizzabili saranno demoliti e smaltiti.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 55 – Richiesta di servizi

1. Chi domanda un qualsiasi servizio (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 56 – Concessione di loculi resisi disponibili, cellette ossario, nicchie cinerarie e loculi ridotti

1. Potrà essere ad esclusiva discrezionalità dell'Amministrazione comunale e limitata ai soli casi di loculi resisi disponibili, cellette ossario, nicchie cinerarie e loculi ridotti, rilasciare la concessione di loculo comunale a persona ancora in vita, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) Delibera di Giunta comunale indicante la disponibilità del singolo loculo, cellette ossario, nicchie cinerarie e loculi ridotti sia come ubicazione che come numero;

- b) Il loculo, la celletta ossario, la nicchia cineraria e loculo ridotto richiesto “a disposizione” deve essere destinato a persona ancora in vita che abbia compiuto il 75esimo anno di età e che abbia nello stesso sito persone già tumulate che fossero coniuge, convivente, genitore, fratelli, figli, nipoti.

Art. 57 – Regolamento – Validità – Efficacia delle disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate o sostituite le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
3. E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione comunale che sia in contrasto con il presente regolamento.

Art. 58 – Rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nelle leggi, circolari, testi unici e provvedimenti in materia, richiamate all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 59 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.